



COMUNE DI MEOLO

PROVINCIA DI VENEZIA

Piazza Martiri della Libertà, 1-30020 Meolo tel. 0421/61283-4-5-6 fax 0421/618706
C.F. 93001510275 p.IVA 00671710275

Prot.n. 2882

11,30 MAR. 2017

Oggetto: Nomina Nucleo di valutazione.

LA SINDACA

Premesso che:

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ha attuato una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche finalizzata fra l'altro ad una migliore organizzazione del lavoro, alla ricerca di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi e all'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa;
- l'art. 14 del citato D.Lgs. n. 150/2009 ha previsto l'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione in sostituzione dei servizi di controllo interno;
- con la delibera n. 121/2010 la CIVIT, modificando il suo iniziale avviso, ha chiarito che l'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009) e pertanto rientra nella discrezionalità del singolo ente la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- con parere 30 maggio 2011, n. 325, la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha chiarito definitivamente che l'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non è operante per gli enti locali; la magistratura contabile ha evidenziato come ai sensi dell'articolo 16 della riforma Brunetta, risulti di immediata e diretta applicazione all'ordinamento locale solo l'articolo 11, commi 1 e 3; sono, invece, disposizioni di principio alle quali gli ordinamenti di comuni e province debbono essere adeguati, quelle contenute negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1; il parere osserva, dunque, che il D.Lgs. n. 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico degli enti locali di applicare, nemmeno per via di principio, l'articolo 14, che disciplina appunto gli Organismi Indipendenti di Valutazione;
- simmetricamente, allora, gli enti locali possono del tutto legittimamente continuare ad avvalersi dei nuclei di valutazione precedentemente istituiti e nella composizione fissata dai regolamenti interni, per effettuare le operazioni di programmazione e valutazione dell'attività gestionale;

Vista la deliberazione n. 21/2012 della CIVIT in tema di organo competente alla nomina del Nucleo di Valutazione, che individua nel Sindaco l'Organo deputato alla nomina cui trattasi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 20.5.2010, con la quale:

- a) si provvede alla istituzione del Nucleo di Valutazione
- b) al punto 3) del dispositivo si stabilisce che il provvedimento, nella parte istitutiva del Nucleo di valutazione, è da intendersi parte integrante del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

Ritenuto di individuare nel Segretario Comunale il componente unico del Nucleo di valutazione;

Dato atto:

- che il nucleo di valutazione ha una durata massima pari a quella del Sindaco che lo ha eletto;

- che la funzione principale del Nucleo di Valutazione è quella di sovrintendere l'applicazione del sistema di valutazione adottato, segnalando sia agli organi di governo sia alla Corte dei Conti, all'Ispettorato Funzione Pubblica ed alla Civit eventuali distorsioni;

- che, più dettagliatamente, il Nucleo svolge le seguenti funzioni: propone il sistema di valutazione dei Responsabili dei Settori, incaricati ai sensi dell'art. 8 e seguenti del CCNL 31/3/1999, sottoponendo alla Giunta le metodologie permanenti di valutazione, la graduazione ed il loro aggiornamento;

- propone i sistemi di valutazione del personale e le eventuali modifiche periodiche.

Verifica, in coordinamento con l'organo esecutivo attraverso un monitoraggio infrannuale, il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ed assegnati ai Responsabili dei Servizi, ai fini della valutazione della performance ed in particolare della retribuzione di risultato;

Valida il report finale annuale sul raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei Settori, a corredo della relazione allegata al rendiconto della gestione.

Verifica l'adozione e l'attuazione del sistema permanente di valutazione dei Responsabili di Settori e del personale dipendente;

Verifica l'adozione e l'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all'art. 147 del D.Lgs 267/2000;

Verifica l'adozione e l'attuazione del sistema del Controllo di Gestione, il cui obiettivo è quello di misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione di attribuzione dei premi al personale nel rispetto dei principi di valorizzazione del merito e delle professionalità;

Verifica i risultati e le pratiche di promozione delle pari opportunità.

Visti :

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il Decreto Legge n.174/2013 convertito nella legge n.213/2013;

Visto l'art.14 del D. Lgs 150 del 27/10/2009 che, al comma 1, prevede che ogni amministrazione singolarmente o in forma associata, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo Indipendente di valutazione delle performance e, al comma 2, che l'organismo in questione sostituisca i servizi di controllo interno;

DECRETA

Di nominare l'avv. Daniela Ghedin, quale componente unica del Nucleo di valutazione del Comune di Meolo, fino al 31.12.2017, con possibilità di rinnovo.

Di dare atto che i compiti dell'organismo Nucleo di valutazione sono definiti in base a quanto stabilito dalle leggi, statuti e regolamenti comunali e dai contratti collettivi di lavoro e che lo stesso organismo opera in posizione di autonomia funzionale e risponde al Sindaco quale organo di direzione politica.



LA SINDACA
Loretta ALIPRANDI

Per ricevuta ed accettazione
Il Segretario Comunale
avv. Daniela Ghedin